

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

### **Artt. 107-109 TFUE**

#### **Obiettivi:**

- ❖ Realizzazione di un regime di concorrenza sana ed efficace nel mercato (“*workable competition*”) ... sempre nel quadro della realizzazione del mercato interno
- ❖ Evitare che il sostegno finanziario pubblico porti ad alterazioni della concorrenza tra le imprese all’interno del mercato comune ... possibile contrasto con il regime di libero scambio e ... facilitazione delle esportazioni delle imprese nazionali --> difficoltà per attività di imprese di altri Stati membri
- ❖ Ricerca di un equilibrio tra libertà e autonomia degli Stati nelle scelte di politica economica-industriale e rispetto della disciplina UE del mercato interno e della concorrenza

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

### **Artt. 107-109 TFUE**

#### **PRINCIPIO dell’INCOMPATIBILITÀ con il mercato comune degli aiuti di Stato**

→ **DIVIETO di erogare aiuti di Stato** (salvo espresse deroghe)

#### **art. 107, par. 1, TFUE**

*“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **gli aiuti concessi dagli Stati**, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”*

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

### **art. 107, par. 1, TFUE**

#### ***Nozione di AIUTO***

Perché l'art. 107, par. 1, sia applicabile, la misura in esame deve caratterizzarsi per i seguenti **elementi**:

- 1) **finanziamento di origine pubblica**
- 2) **conferimento di un vantaggio per i beneficiari**
- 3) **pregiudizio agli scambi tra Stati**
- 4) **pregiudizio-alterazione concorrenza**

Al fine di qualificare come aiuto una misura statale .....

→ Sono **irrilevanti i motivi o gli scopi** che hanno indotto la Stato membro ad adottarla sono ininfluenti

→ Sono **rilevanti gli effetti** che la stessa produce sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

#### ***Nozione di AIUTO***

*"la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato presuppone che sia soddisfatto ognuno dei **quattro criteri cumulativi** sui quali si fonda l'art. 87, n. 1, CE [ora art. 107, par. 1, TFUE]*

*In primo luogo, **(1)** deve trattarsi di un intervento dello Stato ovvero effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, **(2)** tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, **(3)** deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, **(4)** deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza"*

Sent. **Pres. Consiglio c. Reg. Sardegna**, 17 novembre 2009, causa C-169/08  
sent. **Enirisorse**, 23 marzo 2006, causa C-237/04,  
Sent. **Altmark**, 24 luglio 2003, causa C-280/00

## **Disciplina Aiuti di Stato**

### **Nozione di AIUTO**

--> **Principio dell'irrelevanza dei motivi perseguiti attraverso l'aiuto statale**

*“Risulta da una giurisprudenza costante che l'art. 107, n. 1, non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti [...]”*

*“La Corte ha più volte dichiarato che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli alla qualificazione come «aiuti» ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti, tale articolo non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi degli interventi statali, ma li definisce in funzione dei loro effetti”*

sent. **3M Italia Spa.**, 29 marzo 2012, C-417/10  
sent. **British Aggregates**, 22 dicembre 2008, C-487/06 P

## **Disciplina Aiuti di Stato**

### **Nozione di AIUTO**

- 4 criteri cumulativi**
- 1) **finanziamento di origine pubblica**
  - 2) **conferimento di un vantaggio per i beneficiari**
  - 3) **pregiudizio agli scambi tra Stati**
  - 4) **pregiudizio-alterazione concorrenza**

**+ principio irrilevanza motivi**

*Un aiuto di Stato può essere definito come .....*

*vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un'impresa attraverso un intervento pubblico e che in assenza di tale intervento non si sarebbe realizzato  
Ricomprende tutte le misure che abbiano l'effetto di attribuire “artificialmente” un vantaggio a determinate imprese, con una conseguente alterazione della concorrenza (e un pregiudizio per gli scambi tra Stati)*

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

### ***Nozione di AIUTO***

#### **1) finanziamento di origine pubblica**

**Art. 107, par. 1**, menziona due diverse ipotesi:

- a) Aiuti concessi ***“dagli Stati membri”***
- b) aiuti concessi ***“mediante risorse statali”***.

→ è ricompresa *nella nozione di aiuto non solo un vantaggio di tipo economico direttamente concesso dagli Stati, ma anche un vantaggio concesso da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati“*

**E' aiuto anche** una misura concessa da:

- autorità pubblica non statale, come, ad es: gli enti pubblici territoriali
- enti pubblici economici o le società controllate dallo Stato

## ***Disciplina Aiuti di Stato***

Sent. ***Alfa Romeo I***, causa C-305/89

### **Aiuto concesso mediante risorse statali**

**Caso: conferimento di capitali** in favore dell'Alfa Romeo da parte dell'IRI (ente pubblico) tramite Finmeccanica ....

Secondo la Commissione, gli aiuti erano stati erogati attraverso risorse statali (fondi statali messi a disposizione di IRI). La Commissione aveva aperto una procedura di controllo e aveva ritenuto che si trattasse di “aiuti di Stato”, incompatibili con il mercato comune – la decisione è impugnata dall'Italia.

Secondo la Corte ...

***“IRI e la Finmeccanica operano sostanzialmente sotto il controllo dello Stato; anche se i mezzi finanziari assegnati all'IRI o alla Finmeccanica non fossero stati specificamente destinati ai conferimenti di capitali controversi, detti conferimenti sono stati effettuati mediante fondi pubblici destinati a interventi economici”.***

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### ***Nozione di AIUTO***

#### **2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie**

##### **Forma:**

- a) trasferimento materiale di risorse finanziarie dal bilancio dell'ente pubblico erogatore: **sovvenzioni dirette** (concessione prestiti o garanzie, partecipazioni Stato o enti pubblici in imprese private)
- b) erogazione di risorse pubbliche non destinate direttamente ai beneficiari stessi, ma ai loro clienti, con un vantaggio indiretto ai beneficiari: **aiuti indiretti** (es: contributo previsto dal legislatore italiano per acquisto/noleggio di decoder per il digitale terrestre)
- c) **agevolazioni fiscali** attraverso cui l'autorità pubblica "rinuncia ad un introito" (esoneri o di riduzioni di imposte, tasse, oppure contributi concessi a imprese nazionali)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

sentenza ***Seydaland***, 16 dicembre 2010, causa C-239/09

**Caso:** La Seydaland è una società che opera nel settore dell'industria agricola. La BVVG è una società interamente controllata da ente pubblico tedesco incaricato della privatizzazione dei terreni agricoli e silvicoli. **Contratto BVVG -Seydaland** con oggetto **vendita terreni per uso agricolo**. Controversia davanti al giudice nazionale, che opera rinvio pregiudiziale di interpretazione alla CGUE.

***"in linea di principio, non può escludersi che una vendita di terreni pubblici a un prezzo inferiore a quello di mercato possa costituire un aiuto di Stato..."***

***"la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive, come sovvenzioni, prestiti o assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti"***

### **Disciplina aiuti di Stato**

Sent. **Mediaset SpA c. Commissione**, 15 giugno 2010, T-177/07

- aiuti indiretti -

**Caso:** contributo previsto dal legislatore italiano per l'acquisto digitale terrestre

*“Una misura consistente in un **contributo pubblico riconosciuto a ciascun utente del servizio di radiodiffusione che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione**, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, **dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre costituisce un vantaggio ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE [art. 107 TFUE] riconosciuto alle emittenti digitali terrestri ed agli operatori via cavo rispetto alle emittenti satellitari”**.*

*“Infatti, qualora il beneficio di una simile misura sia subordinato al soddisfacimento di una serie di condizioni cumulative, tra le quali l'acquisto o il noleggio di un apparecchio che consenta la ricezione di segnali televisivi digitali terrestri, essa non può evidentemente operare a beneficio di un consumatore che decide di acquistare o noleggiare un apparecchio che consenta esclusivamente la ricezione di segnali televisivi digitali satellitari ...”*

### **Disciplina aiuti di Stato**

Sent. **Mediaset SpA c. Commissione**, 15 giugno 2010, T-177/07

*“Occorre considerare che **una simile misura di aiuto, da un lato, incita i consumatori a passare dal sistema analogico a quello digitale terrestre limitando al tempo stesso i costi che le emittenti televisive digitali terrestri avrebbero dovuto sopportare e, dall'altro, consente alle emittenti medesime di consolidare, rispetto ai nuovi concorrenti, la loro posizione sul mercato, in termini di immagine di marchio e di fidelizzazione della clientela.***

*Il fatto che una tale misura risulti molto vantaggiosa per i consumatori in quanto riduce il prezzo dei decoder più sofisticati a livello del prezzo dei decoder di base non incide in alcun modo sul fatto che la stessa costituisce parimenti un vantaggio per le emittenti terrestri e per gli operatori via cavo.*

***Le emittenti satellitari si troverebbero (...) in una posizione meno vantaggiosa rispetto alle emittenti terrestri e agli operatori via cavo, in quanto questi ultimi non dovrebbero ripercuotere alcun costo supplementare sul prezzo di vendita dei decoder presso i consumatori beneficiari della misura di cui trattasi”**.*

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Criterio del “normale (o saggio) investitore privato”**

--> Si considera il **comportamento che sarebbe tenuto da un investitore privato** in situazione di normali condizioni di economia di mercato

--> **L’apporto/conferimento pubblico è considerato incompatibile con il mercato interno** (aiuto di stato), perché in grado di alterare la concorrenza, **se**, in circostanze analoghe, **un investitore privato** operante in normali condizioni di mercato **non avrebbe effettuato un simile conferimento**

In origine: applicato a casi di partecipazione pubblica nel capitale di imprese private. Operazioni che dissimulano un aiuto se avvengono in condizioni tali che privati operatori non le avrebbero effettuate

Poi applicato anche a casi di prestiti a tassi agevolati, agevolazioni fiscali, ecc.)

Oggi, **criterio generale per stabilire se c’è Aiuto di stato = vietato ex art. 107.1 TFUE** (per valutare la compatibilità con il mercato interno di un’operazione di intervento pubblico con cui si conferisca un vantaggio economico a imprese)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Criterio del “normale (o saggio) investitore privato”**

**CASO**: aiuto concesso dalla Francia a impresa Scott SA

Vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica francese all’impresa Scott SA - **Aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale**

Procedura di controllo della Commissione - **Decisione 2002/14/CE**

La Commissione ritiene che la vendita di un terreno pubblico non configuri un vantaggio selettivo soggetto al disposto dell’articolo 87, paragrafo 1, se anche un operatore privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, a prescindere da qualsiasi considerazione di natura sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe investito in tale terreno e successivamente rivenduto l’appezzamento allo stesso prezzo di quello chiesto dagli enti locali

Dall’accordo concluso tra gli enti territoriali e Scott risulta che ...

### ***Disciplina aiuti di Stato***

... gli enti sapevano che le operazioni di assetto del terreno e la costruzione (...) sarebbero costate 80 milioni di FRF e che Scott avrebbe versato 31 milioni di FRF per l'acquisto dell'appezzamento.

Per contro, essi si impegnavano a sistemare i terreni privi di infrastrutture, per un importo massimo di 80 milioni di FRF ...

... gli enti sapevano, all'epoca della conclusione del contratto con Scott, che la perdita si sarebbe elevata ad almeno 60 milioni di FRF ....

**Pertanto, è indubbio che la messa a disposizione di risorse pubbliche non ha altre spiegazioni plausibili se non la concessione di un aiuto di Stato.**

→ è opportuno ricordare che un ***investitore privato cerca non solo di ottenere il massimo profitto ma anche di limitare le proprie perdite.***

### ***Disciplina aiuti di Stato***

***“Non c'erano quindi ragioni obiettive o di buona fede per le quali gli enti potessero ritenere che il loro investimento ... avrebbe dato un tasso di rendimento adeguato grazie al prezzo pagato da Scott per tale sito”***

→ **Il prezzo preferenziale** a cui gli enti hanno venduto il sito in questione a Scott deve pertanto essere considerato un **vantaggio per tale impresa.**

Scott SA opera **ricorso per annullamento** decisione dinanzi al **Tribunale UE** ...

Sent. **Scott SA c. Commissione**, T-366/00

Secondo il Tribunale...

***“Nell’ambito della stima del valore di un aiuto sotto forma di vendita di un terreno a un prezzo assertivamente preferenziale, l’applicazione del principio dell’investitore privato operante in economia di mercato comporta la **stima del prezzo di vendita che si sarebbe ottenuto all’epoca in condizioni normali di mercato.**”***

### ***Disciplina aiuti di Stato***

Secondo il Tribunale: la Commissione aveva errato nel compiere tale stima, in particolare non adempiendo al suo obbligo di diligenza, e ha disposto così l'annullamento della decisione della Commissione.

La Commissione **impugna** la sentenza dinanzi alla **Corte di giustizia**

Sent. **Commissione c. Scott SA**, 2 settembre 2010, C-290/07

La Corte di giustizia ricorda che ...

*“Per verificare se la vendita di un terreno da parte di un'autorità pubblica ad un soggetto privato costituisca un aiuto di Stato, occorre che la Commissione applichi il criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato, al fine di **determinare se il prezzo pagato dal presunto beneficiario dell'aiuto corrisponda al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di concorrenza, avrebbe potuto fissare**”*

### ***Disciplina aiuti di Stato***

sent. **Commissione c. Scott SA**, 2 settembre 2010, C-290/07

E che ...

in generale, l'uso di tale criterio implica una valutazione economica complessa da parte della Commissione; il controllo che i giudici dell'Unione esercitano sulle valutazioni economiche complesse condotte dalla Commissione è un controllo ristretto.

La Corte di giustizia procede a tale controllo e conclude che ...

il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che, alla luce degli elementi di prova di cui disponeva quando ha adottato la decisione contestata, la Commissione non aveva adempiuto il suo obbligo di diligenza ....

--> **annullamento sentenza del Tribunale** del 29 marzo 2007, causa T-366/00, Scott/Commissione e rinvio della causa al Tribunale

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### ***Nozione di AIUTO***

#### **2) Vantaggio economico per le imprese beneficiarie**

##### **Beneficiario:**

si deve trattare di un'impresa, cioè qualsiasi entità che eserciti un'attività economicamente rilevante sul mercato

Il beneficiario deve essere ben individuato:

**L'art. 107, par. 1, considera incompatibili con il mercato interno gli aiuti che favoriscono "talune imprese o talune produzioni".**

→ **Criterio della selettività**

## ***Disciplina aiuti di Stato***

#### **Criterio della selettività**

Affinché si possa configurare un aiuto di stato (vietato ex art. 107 TFUE) la misura deve avere indirizzato a "***talune imprese o talune produzioni***" (misura selettiva)

→ Non sono considerate selettive le **misure di carattere generale**, cioè le misure che favoriscano lo sviluppo delle attività economiche in generale (**es:** riduzione generalizzata delle tasse o dei contributi sociali o previdenziali a carico delle imprese, aiuti alla ricerca o all'occupazione). Perché scelte di politica economica: competenza Stati

Eccezioni – casi particolari (...giurisprudenza)

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **Criterio della selettività**

Sent. **MOL Magyar Olaj c. Commissione**, 12 novembre 2013

### **Caso**

Contratto tra lo Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull'estrazione di idrocarburi, cui si accompagna un'apposita modifica della c.d. "legge mineraria" nazionale

Nel novembre 2007, la Commissione riceve una denuncia in merito alla compatibilità delle suddette misure con il mercato interno.

... Procedura di controllo ...

La Commissione è dell'avviso che il contratto, unitamente alla legge mineraria emendata, conferisca un indebito vantaggio alla ricorrente. La misura soddisfaceva i criteri di cui all'art. 107, par. 1, TFUE = aiuto di Stato, e niente indicava che esso avrebbe potuto essere compatibile con il mercato comune

**decisione 2011/88/UE --> misura adottata dall'Ungheria = aiuto di stato**

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **Criterio della selettività**

Sent. **MOL Magyar Olaj c. Commissione**, 12 novembre 2013

*"Riguardo al **carattere selettivo della misura d'aiuto**, occorre osservare che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali secondo le cause o gli obiettivi, bensì li definisce in funzione dei loro effetti (...).*

*Ne consegue che l'applicazione di tale disposizione impone unicamente di **determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre**, le quali si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal detto regime.*

*In caso affermativo, la misura di aiuto soddisfa il presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla suddetta disposizione...."*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **Criterio della selettività**

Sent. **MOL Magyar Olaj c. Commissione**, 12 novembre 2013

*“una combinazione di elementi quale quella rilevata dalla Commissione nella decisione impugnata può essere qualificata come aiuto di Stato **quando i termini del contratto concluso sono stati proposti selettivamente dallo Stato a uno o più operatori** e non sulla base di criteri oggettivi scaturenti da un testo di portata generale e applicabili a qualsiasi operatore.*

*A tal riguardo va osservato che la circostanza secondo la quale soltanto un operatore ha concluso un contratto di tale genere non è sufficiente a dimostrare il carattere selettivo di quest'ultimo, dal momento che una siffatta circostanza può essere dovuta in particolare alla mancanza di interesse da parte di qualsiasi altro operatore”.*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **Criterio della selettività**

Sent. **MOL Magyar Olaj c. Commissione**, 12 novembre 2013

*“Nella decisione impugnata, la Commissione si è limitata a constatare che la ricorrente era l'unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi... ma i criteri fissati dalla legge mineraria per la conclusione di un contratto di proroga sono oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato che li soddisfi...*

*Tenuto conto ...*

- dell'**assenza di selettività** che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga*
- e dell'assenza di qualsivoglia indizio del fatto che tali autorità avrebbero riservato un trattamento favorevole alla ricorrente rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse in una situazione analoga*

**--> non può ritenersi dimostrato il carattere selettivo della misura in questione**

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Criterio della selettività**

Casi particolari:

- **una misura di carattere generale può essere considerata selettiva ...** *“qualora il suo godimento da parte delle imprese sia subordinato a decisione discrezionale dell'autorità pubblica”*

la normativa italiana che prevedeva per le grandi imprese in crisi la sottrazione alla procedura ordinaria di fallimento e la sottoposizione alla procedura speciale di amministrazione straordinaria --> caratterizzata da discrezionalità del Ministro dell'Industria di autorizzare il proseguimento dell'attività dell'impresa insolvente.

--> *Quindi si trattava di una misura che costituisce **aiuto selettivo***

(v. sent. **Piaggio**, 17 giugno 1999, causa C-295/97)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Criterio della selettività**

Casi particolari:

- **una misura normalmente selettiva** (che costituisce un vantaggio per un determinato beneficiario) **può non essere considerata tale nel caso di specie** *“se giustificata dalla natura del sistema nel quale si inserisce”*

regime fiscale di favore che il legislatore italiano riserva alle società cooperative rispetto alle altre società per quanto riguarda l'imposta sui redditi.

*Le cooperative hanno specifiche caratteristiche e che, in via di principio, esse non si trovano in una situazione non assimilabile a quella delle società commerciali .. Alla luce di ciò, **bisogna verificare se esenzioni fiscali come quelle oggetto delle cause principali siano giustificate dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inseriscono***

(valutazione che spetta al giudice del rinvio ...)

Sent. **Paint Graphos**, 8 sett. 2011, cause C-78/08 e C-80/08

### ***Disciplina aiuti di Stato***

Considerando il profilo del beneficiario..

Si può distinguere tra:

- **aiuti individuali** concessi a singole imprese, che vengono individuate nello stesso atto istitutivo dell'aiuto.
- **regimi di aiuti** non comportano essi stessi l'erogazione di aiuti a singole imprese ma sono costituiti da atti di portata generale che autorizzano la successiva adozione di provvedimenti individuali di erogazione, o consentono alle imprese interessate di avvalersi senz'altro dei provvedimenti di favore (es: concessione di agevolazioni fiscali). (l'aiuto deriva indirettamente alla singola impresa dall'applicazione di atti di portata generale)

### ***Disciplina aiuti di Stato***

#### ***Nozione di AIUTO***

#### **3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza**

Ai sensi dell'art. 107, par. 1, sono incompatibili con i trattati solo gli aiuti che ***"incidano sugli scambi tra Stati membri" e "falsino o minaccino di falsare la concorrenza"***

Tale elemento sussiste laddove:

- a) l'aiuto provochi il rafforzamento della posizione dell'impresa beneficiaria rispetto ai suoi concorrenti, nel senso che le eviti o riduca costi che i concorrenti devono sopportare
- b) l'impresa operi in un mercato aperto agli scambi tra Stati membri, nel senso che su tale mercato sono presenti imprese di più Stati.

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **3-4) Pregiudizio per il commercio tra Stati e la concorrenza**

#### ***Criterio de minimis***

→ Anche nel settore degli aiuti pubblici alle imprese è richiesto che il **pregiudizio alla concorrenza e agli scambi tra Stati membri** sia **sensibile**

→ Gli aiuti che NON hanno un impatto SENSIBILE sugli scambi e sulla concorrenza non ricadono nel divieto di cui all'art. 107 TFUE (aiuti "*de minimis*")

**aiuti *de minimis***: gli aiuti che non superino, per impresa, un importo complessivo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (nel caso di un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada, detto valore non deve superare i 100.000 euro per il medesimo lasso temporale. Per i settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, queste soglie si abbassano rispettivamente a 30.000 euro ed a 7.500 euro)

**v. Reg. 1998/2006, relativo all'applicazione artt. 107 e 108 TFUE ad aiuti di importanza minore**

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Art. 107, par. 2, TFUE**

#### **Aiuti automaticamente compatibili**

❖ **Deroghe (*ex lege*)** al principio di incompatibilità:

**a)** "gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti";

**b)** "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali";

**c)** "gli aiuti connessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione". (n.b. prevista possibilità di abrogare tale lettera)

### ***Disciplina aiuti di Stato***

#### **Art. 107, par. 3, TFUE**

#### **Aiuti esentabili**

- ❖ **Deroghe** applicabili su valutazione discrezionale di Commissione o Consiglio
- a) Aiuti per lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso.
- b) Aiuti per la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o per rimediare a un grave turbamento dell'economia in uno Stato
- c) Aiuti per lo sviluppo di talune attività o talune regioni, purché non alterino le condizioni degli scambi ...
- d) Aiuti destinati alla cultura e alla conservazione dei beni culturali, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza
- e) **Categorie di aiuti** determinate con **decisione del Consiglio**, su proposta della Commissione [v. art. 109, TFUE] -->

### ***Disciplina aiuti di Stato***

-->

Sulla base giuridica dell'art. 109 TFUE (allora art. 94 TCEE), è stato adottato il

- Regolamento del Consiglio n. 994/98 = attuazione artt. 92 e 93 TCE (107 e 108 TFUE) a determinate categorie di aiuti di stato

= possibilità della Commissione di adottare regolamenti con cui si dichiarino compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti

Sulla base delle previsioni del reg. n. 994/98, è stato adottato il

- Regolamento della Commissione n. 800/2008 (c.d. regolamento di esenzione)  
= compatibilità con il mercato di alcune categorie di aiuti (es: a carattere sociale, alle piccole e medie imprese (PMI), a finalità regionale, a favore dell'ambiente, all'imprenditorialità femminile, alla ricerca, allo sviluppo ecc.)

→ **ESENZIONI PER CATEGORIA**

### ***Disciplina aiuti di Stato***

- ❖ **ulteriori categorie di aiuti compatibili** determinati dalla Commissione (in base a regolamenti e atti di soft law – comunicazioni)
  - aiuti orizzontali: sono rivolti a favorire obiettivi di specifico interesse dell'Unione e si applicano senza distinzione a tutte le regioni e i settori
  - aiuti alle banche nella crisi finanziaria
  - aiuti settoriali, volti favorire sviluppo di particolari settori- attività (es: settore dei trasporti, settore agricoltura e pesca)
  - Aiuti al settore dei servizi pubblici e d'interesse economico generale ed altre forme di aiuti
  
- ❖ **Ulteriore deroga: art. 108, par. 2, TFUE** (3° capov.)
  - possibilità del Consiglio di decidere che un aiuto è da considerarsi COMPATIBILE (in deroga al principio di incompatibilità)

### ***Disciplina aiuti di Stato***

... La prassi della Commissione ha elaborato veri e propri **criteri di compatibilità**, che sovrintendono l'eventuale concessione di deroghe:

- ✓ **Principio della contropartita:** la valutazione va effettuata bilanciando l'interesse europeo e l'interesse nazionale
  - l'aiuto può considerarsi compatibile quando non sia possibile diversamente realizzare l'obiettivo d'interesse comune in funzione del quale è stabilita la deroga (es: aiuto per nuovi investimenti solo se l'impresa non avrebbe potuto realizzare tali investimenti con i propri mezzi)
  
- ✓ **Principio della trasparenza:** la valutazione deve essere effettuata alla luce di tutti gli elementi dell'aiuto (consistenza prevista, obiettivo prefigurato, forma utilizzata, ragioni derogatorie ecc.); obbligo di completa informazione a carico degli Stati.

Essi costituiscono, dunque, più in generale, **principi per la valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato comune ...**

### ***Disciplina aiuti di Stato***

Il compito di applicare la disciplina dettata dal Trattato in materia di aiuti pubblici alle imprese, ed effettuare il controllo sulla loro compatibilità con il mercato interno, spetta:

- a) principalmente alla **Commissione**
- b) in via secondaria ai **giudici nazionali** (ma con margini di intervento meno ampi di quelli previsti per gli artt. 101 e 102, in forza del loro effetto diretto)

La procedura per l'applicazione ai precetti contenuti nei vari paragrafi dell'art. 107 è sommariamente delineata nell'**articolo 108 TFUE**.

Ai fini della sua attuazione è stato adottato il **reg. 659/99** del Consiglio (e in sua attuazione il **reg. 794/2004** Commissione)

### ***Disciplina aiuti di Stato***

Art. 108 TFUE

#### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

**par. 1 e par. 2**: controllo su **AIUTI ESISTENTI**

**par. 3**: controllo su **AIUTI NUOVI**

- L'art. 108 TFUE prevede **due distinte procedure**, a seconda che si tratti di **aiuti esistenti o di aiuti nuovi**.

La disciplina contenuta nell'art. 108 è disegnata principalmente per gli aiuti esistenti (parr. 1 e 2); la procedura per la seconda ipotesi è disciplinata solo quanto alla fase iniziale (par. 3), mentre per il resto ci si limita a far rinvio alla procedura per gli aiuti esistenti.

- La disciplina della procedura di controllo sugli aiuti di Stato delineata nell'art. 108 TFUE trova poi una più dettagliata disciplina nelle previsioni del **regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio**

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

#### **Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE**

*“1. La Commissione procede con gli Stati membri all’**esame permanente dei regimi di aiuti esistenti** in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*

*2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.*

*Qualora lo stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito la Commissione o qualsiasi altro stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259 ...*

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

#### **Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE**

*“A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cui all’articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo*

*Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera”*

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

#### **Art. 108, parr. 1 e 2, TFUE – Aiuti esistenti**

- a) **aiuti esistenti**: istituiti anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CE o all'atto di adesione alla CE/UE, o regimi di aiuti istituiti o modificati dopo l'entrata in vigore del Trattato ritualmente oggetto di verifica e dichiarati compatibili da parte della Commissione

"esame permanente" (monitoraggio) ad opera della Commissione. Se ci sono "seri dubbi" quanto alla compatibilità ... → **procedura d'indagine formale**:

- a) intimazione agli interessati per osservazioni;
- b) decisione: ordine allo Stato interessato di sopprimere o modificare l'aiuto nel termine da essa fissato;
- c) se lo Stato membro non si conforma : ricorso diretto alla Corte di giustizia, (no fase pre-contenziosa prevista art. 258 TFUE)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

#### **Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi**

- b) **aiuti nuovi**: tutti gli aiuti individuali o i regimi di aiuti che non sono da considerarsi aiuti esistenti

- **OBBLIGO di NOTIFICA**

Gli Stati devono informare la Commissione del progetto di aiuto o di modifica dello stesso

- **OBBLIGO di STANDSTILL (o clausola sospensiva)**

Gli Stati non devono dare corso al progetto di aiuto e erogarlo prima che esso sia stato dichiarato compatibile dalla Commissione

--> **divieto di erogazione dell'aiuto prima che il controllo sia concluso**

(n.b. l'aiuto già esistente può invece continuare ad essere erogato durante l'espletamento della procedura di controllo)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

Art. 108 TFUE

### **Controllo della Commissione sugli aiuti di Stato**

#### **Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi**

*“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. **(Notifica)** Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale” **(Standstill)***

**L’art. 108, par. 3, TFUE è norma provvista di effetto diretto:**

→ disposizione idonea a creare direttamente diritti ed obblighi in capo ai singoli, che possono farli valere dinanzi alle autorità dei propri ordinamenti interni (singoli pregiudicati dall’erogazione dell’aiuto, in particolare, i concorrenti dell’impresa)

## ***Disciplina aiuti di Stato***

#### **Art. 108, par. 3, TFUE – Aiuti nuovi**

Se uno Stato membro dà attuazione a una misura di aiuto **(a)** in assenza di notifica o **(b)** previa notifica, ma prima della conclusione della procedura di controllo della Commissione, l’aiuto sarà da considerarsi come un *aiuto illegittimo* (o illegale)

**violazione dell’obbligo di notifica e/o dell’obbligo di *standstill***

=

**illegittimità (illegalità) insanabile dell’aiuto**

... In virtù dell’effetto diretto spetta al giudice nazionale disporre i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento nazionale per la tutela di situazioni giuridiche soggettive (di imprese o privati cittadini) che si ritengano lese da un comportamento anticompetitivo - *c.d. private enforcement art. 108, par. 3, TFUE*

**N.B.** → L’illegittimità non comporta anche la sua incompatibilità sostanziale con il mercato comune La Commissione procederà comunque a verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi**

#### **1ª FASE (indagine preliminare)**

- Notifica dell'aiuto "nuovo"...
- **Esame preliminare e sommario** del progetto di aiuto notificato  
→ la Commissione deve esaurire la I fase entro 2 mesi (dalla notifica)  
→ il mancato rispetto del termine comporta che l'aiuto notificato è da intendersi implicitamente autorizzato

**All'esito della I fase**, la Commissione adotta una **DECISIONE**

- a) non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune → **decisione di "non sollevare obiezioni" sull'aiuto** (l'aiuto sia manifestamente compatibile con il mercato interno)
- c) sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune → **decisione di avvio procedura di indagine formale**

## ***Disciplina aiuti di Stato***

### **PROCEDURA DI CONTROLLO sugli Aiuti nuovi**

#### **2ª FASE (indagine formale)**

Verifica approfondita (trasparenza, garanzie di pubblicità e procedurali - è garantito il contraddittorio delle parti)

Entro 18 mesi → **DECISIONE della Commissione**

- a) **l'aiuto è compatibile** con il mercato interno (**decisione positiva**)
  - compatibilità subordinata eventualmente al rispetto di determinati obblighi e condizioni (decisione positiva condizionale)
- b) **l'aiuto è incompatibile** con il mercato interno (**decisione negativa**)
  - di regola la **decisione negativa** dispone anche l'**obbligo di recupero** dell'aiuto già erogato (illegale, per violazione clausola di *standstill*)

### ***Disciplina aiuti di Stato***

... Possibilità di identificare **aiuti (nuovi) che non** devono essere **oggetto** della procedura **di controllo** di cui all'art. 108, par. 3, TFUE ...

Regolamenti del Consiglio --> Regolamenti della Commissione

#### **Art. 108, par. 4, TFUE**

*“La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo”*

#### **Art. 109 TFUE**

*“Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le **categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura**”*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

#### **Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair**

##### *Contesto della vicenda*

Le infrastrutture dell'aeroporto di Alghero sono di proprietà dello Stato italiano e sono gestite da *Sogeaal*

*Sogeaal* è una società a capitale pubblico (controllata al 100% dallo Stato). Ryanair è una compagnia aerea low cost che effettua voli da e per l'aeroporto di Alghero dal 2000-

Gennaio 2002                    sottoscritto un protocollo tra Ryanair e l'Assessorato al turismo della Regione Sardegna che prevede la cooperazione allo scopo di sviluppare il turismo e l'occupazione nella regione. Il protocollo non stabilisce alcun sostegno finanziario a favore di Ryanair.

Poco dopo, Ryanair ha firmato un accordo con la società SOGEAAL SpA con cui questa versa una somma a titolo di "contributo marketing"

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

#### **Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair**

Settembre 2003                Vengono stipulati ulteriori accordi tra Ryanair e Sogeaal per un periodo di 11 anni allo scopo di ampliare i collegamenti di *Ryanair* da e verso l'aeroporto di Alghero. Essi prevedono il versamento di contributi per l'apertura di rotte aeree internazionali

Dicembre 2002                accordo tra Sogeaal e la Regione Sardegna, con cui si riconosceva l'impegno della Regione a versare a *Sogeaal* un contributo per le spese già sostenute e da sostenere in relazione agli impegni concordati da Sogeaal con Ryanair

*Sogeaal* versava somme a **Ryanair**. La regione Sardegna rimborsava *Sogeaal*.

**Regione Sardegna → Sogeaal spa → Ryanair**

Quindi: vantaggio economicamente apprezzabile in favore di un'impresa specifica (Ryanair) attraverso risorse provenienti da un'articolazione dello Stato (Regione).

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

#### **Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair**

Dicembre 2003 la Commissione riceve una denuncia da *Air One* (compagnia aerea italiana) circa la presunta concessione di aiuti illegali a Ryanair da parte di vari aeroporti (tra cui quello di Alghero)

→ La Commissione avvia la **procedura di controllo**

#### **Indagine preliminare della Commissione (1<sup>a</sup> fase)**

Settembre 2007 sussistono dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune  
→ **decisione di avvio procedura di indagine formale**

La decisione è

- pubblicata nella GU (serie C)
- inviata allo Stato (Italia) sotto forma di "lettera"
- con l'invito (all'Italia) a presentare osservazioni

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

#### **Case C37/2007 Aeroporto di Alghero - Ryanair**

#### **Indagine formale della Commissione (2<sup>a</sup> fase)**

Verifica degli elementi che concorrono a configurare un aiuto di Stato:

##### **1) Origine dell'aiuto**

**imputabilità allo Stato** (o ad una sua articolazione) **dell'aiuto**

→ il sostegno concesso a Ryanair era stato finanziato mediante le risorse di Sogeaal = impresa pubblica posta sotto il controllo statale

→ le risorse di Sogeaal sono "risorse statali" ex art. 107 TFUE

*"è probabile che le misure a favore di Ryanair comportino **la concessione, indirettamente per il tramite di Sogeaal, di risorse statali e che tale concessione sia imputabile allo Stato**"*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

*Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair*

#### **Indagine formale della Commissione (2ª fase)**

#### **2) Effetto dell'aiuto**

##### **Potenziali vantaggi per l'impresa (Ryanair)**

→ gli accordi sottoscritti tra Sogeaal e Ryanair sono tali da conferire a quest'ultima uno specifico **vantaggio** rispetto ai concorrenti

→ riferimento al **criterio del normale investitore privato ...**

*“Sogeaal opera con perdite elevate, riconducibili al sostegno concesso anche a Ryanair ... Il comportamento di Sogeaal non sembra corrispondere al comportamento di un investitore privato. ... Appare ragionevole concludere che, in condizioni analoghe, un investitore privato operante in un'economia di mercato non avrebbe concluso gli accordi sottoscritti da Sogeaal (con Ryanair)”*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

*Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair*

#### **Indagine formale della Commissione (2ª fase)**

→ riferimento al **criterio della selettività**

*“le condizioni negoziate con Ryanair sarebbero state concesse esclusivamente a detta compagnia aerea e non sarebbero state offerte ad altri vettori”*

**vantaggio selettivo a favore di Ryanair**

#### **3-4) Pregiudizio agli scambi e alla concorrenza**

*“Le citate misure, che concedono un vantaggio selettivo a Ryanair e ad altri vettori aerei da un lato e a Sogeaal dall'altro, sono tali da distorcere la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri ... la concessione dei vantaggi ... a Ryanair è tale da rafforzare la sua posizione di mercato rispetto ai concorrenti ...”*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

*Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair*

#### **Indagine formale della Commissione (2<sup>a</sup> fase)**

*... la Commissione ritiene che le misure in oggetto possono contenere elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 TCE (oggi art. 107 TFUE)"*

*... verifica che non ricorrano **DEROGHE** (condizioni di cui ai parr. 2 e 3 art. 107 TFUE)*

*" La Commissione **dubita che il sostegno ... e altri contributi concessi a Ryanair debbano essere considerati aiuti di Stato e, nel caso lo fossero, che siano compatibili col mercato comune ..."***

*" ... La Commissione invita l'Italia a inviare commenti e fornire informazioni entro il termine di 1 mese ..., trasmettendo copia di tale lettera ai potenziali beneficiari dell'aiuto"*

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

*Case C37/2007 Aeroporto di Alghero – Ryanair*

#### **Indagine formale della Commissione (2<sup>a</sup> fase)**

Agosto 2008	osservazioni di Ryanair
Gennaio 2009	l'Italia chiede proroga scadenza per presentazione di commenti
Marzo 2011	la Commissione invia all'Italia un'ulteriore richiesta di informazioni ... nuova richiesta di informazioni anche a Ryanair
Novembre 2011	la Commissione trasmette all'Italia le nuove osservazioni di Ryanair
Febbraio 2012	l'Italia presenta i suoi commenti
Giugno 2012	la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni più recentemente fornite ha deciso di " <b>estendere il procedimento di indagine</b> sancito dall'art. 108, par. 2, TFUE"

La procedura è ancora attualmente in corso .....

**Disciplina aiuti di Stato**  
**CASI**

Case C12/2004 *Fiscal incentives to outward FDI*

*Contesto della vicenda*

il d.lgs. 269/2003 prevede l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa delle spese sostenute direttamente per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero (regime di aiuti: stabilito con provvedimento generale)

→ **incentivi fiscali diretti** che si traducevano in un **vantaggio economicamente apprezzabile per determinate imprese** (riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società e possibilità di detrazione dall'imponibile di alcune spese)

**Indagine preliminare della Commissione (1<sup>a</sup> fase)**

ottobre 2003 lettera della Commissione con cui si sono invitate le autorità italiane a fornire tutte le informazioni disponibili sugli incentivi in questione e sulla loro entrata in vigore, onde accertarne l'eventuale carattere di aiuto, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE [107 TFUE] ...

**Disciplina aiuti di Stato**  
**CASI**

Case C12/2004 *Fiscal incentives to outward FDI*

... la Commissione ricorda all'Italia **l'obbligo di notificare preventivamente qualsiasi misura che costituisca aiuto** ex art. 108, par. 3, TFUE

Marzo 2004 all'esito della fase di indagine preliminare, la Commissione ritiene che vi siano **dubbi sulla compatibilità con il mercato** comune della misura  
*“Poiché questi vantaggi sono specificamente diretti a migliorare le condizioni degli scambi dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti esteri, compresi quelli stabiliti in altri Stati membri, la Commissione ritiene che la misura potrebbe essere in conflitto con i principi del mercato unico..”*

→ lettera inviata all'Italia comunicando di aver deciso di avviare la procedura di indagine formale, e invitandola a presentare osservazioni

Giugno 2004 osservazioni delle le autorità italiane:  
è misura fiscale generale, cui non si applicherebbe l'art. 107, par. 1 TFUE.

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

Case C12/2004 *Fiscal incentives to outward FDI*

#### **Indagine formale della Commissione (2<sup>a</sup> fase)**

Analisi della misura in questione: requisiti nozione di aiuto di stato art. 107, par. 1, TFUE

- **vantaggio economico** e finanziario **alle imprese** (sotto forma di riduzione dell'imponibile in Italia)
- **selettività**, cioè vantaggio solo per talune imprese: la misura fiscale favorisce soltanto le imprese che sostengono determinate spese (per fiere espositive all'estero)
- **proveniente dallo Stato** o **concesso con risorse statali** (rinuncia dell'erario italiano al gettito d'imposta a causa della misura fiscale)
- **pregiudizio al commercio tra Stati e alla concorrenza**: la misura falsa la concorrenza e gli scambi tra Stati perché comporta il miglioramento le condizioni di scambio dei beneficiari nelle esportazioni dei beni su mercati esteri
- **non sono applicabili deroghe** ex parr. 2 e 3 dell'art. 107 TFUE

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

Case C12/2004 *Fiscal incentives to outward FDI*

Dicembre 2004

→ **decisione negativa**: aiuto è incompatibile con il mercato comune (2005/919/CE)

*“La Commissione conclude che **le agevolazioni fiscali concesse mediante la misura in questione costituiscono un regime di aiuti di Stato ... incompatibile con il mercato comune**. La Commissione ritiene inoltre che l'Italia abbia dato illegittimamente esecuzione alla misura in questione”.*

*Anche se il presente procedimento è stato concluso prima della fine dell'esercizio fiscale nel quale il regime esplica i propri effetti, dunque prima che l'imposta dovuta dalla maggior parte dei beneficiari diventasse definitiva, **la Commissione non può escludere che le imprese abbiano già beneficiato dell'aiuto** in termini, ad es. di minori anticipi di imposta relativi all'esercizio fiscale in corso.*

→ **Eliminazione della misura di aiuto + ordine di RECUPERO**, secondo le procedure previste dal diritto nazionale

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

Case C12/2004 **Fiscal incentives to outward FDIs**

**Mancato recupero dell'aiuto** concesso illegittimamente (violazione art. 108, par. 3, TFUE) da parte dell'Italia ... La Commissione promuove un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 108, n. 2, TFUE:

#### **Art. 108, n. 2, TFUE, 2° capoverso**

*“Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione [negativa] entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259” -->[è possibile, cioè, che non vi sia la fase pre-contenziosa]*

Nel caso di specie:

... dopo la notifica della decisione (negativa) contenente anche l'ordine di recupero, le autorità italiane hanno adottato una serie di provvedimenti, che però sono stati ritenuti dalla Commissione non sufficienti e adeguati ...

## **Disciplina aiuti di Stato**

### **CASI**

Case C12/2004 **Fiscal incentives to outward FDIs**

- la Commissione ha insistito sull'esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2005/919. Inoltre, essa ha chiesto in varie occasioni informazioni e chiarimenti ulteriori;
- con lettera 11 dicembre 2007, la Commissione ha sottolineato che il recupero effettuato dalle autorità italiane corrispondeva a meno del 50% degli aiuti;
- la Commissione propone ricorso alla Corte

sent. **Commissione c. Italia**, 5 maggio 2011, C-305/09

*“lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'art. 249 CE [ oraart. 288 TFUE ], ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione. Lo Stato membro deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute”*

**Disciplina aiuti di Stato**  
**CASI**

sent. **Commissione c. Italia**, 5 maggio 2011, C-305/09

***“la Repubblica italiana era tenuta a recuperare senza indugio presso i beneficiari gli aiuti di cui trattasi ...***

*Secondo costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi. La condizione dell’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto ...*

***Nella fattispecie, la Repubblica italiana si è limitata a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presenta l’esecuzione di detta decisione”***

**Disciplina aiuti di Stato**  
**CASI**

sent. **Commissione c. Italia**, 5 maggio 2011, C-305/09

*“Il presente ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919.*

***Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2005/919, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2 di detta decisione”***